

corchè ciò sia fuori dei limiti dello Stato, commette una cattiva azione che possiamo qualificare di delitto, che possiamo punire colla perdita dei diritti civili: sintantochè la Commissione non avrà dimostrato che sia morale il possedere degli schiavi, oppure che ci sia qualche pericolo nel sancire una pena contro questo fatto, non vi sarà motivo di adottare l'emendamento che essa oggi propone al sistema adottato dal Senato. Insisto dunque acciocchè si mantenga la sanzione che è stata dal Senato adottata.

PRESIDENTE. Domanderò all'onorevole Sineo se intende che si mantenga quella che trovasi nel progetto del Senato, o quella che si legge nel primo progetto della Commissione.

SINEO. Io bramo che sia mantenuta la sanzione penale adottata dal Senato. In quanto alla redazione, io preferisco quella del primo progetto della Commissione.

ASTENGO. Dal momento che lo schiavo è divenuto libero, noi non possiamo più considerare come possibile il possesso, propriamente detto, della di lui persona. Noi possiamo solo esaminare se questo individuo divenuto libero goda o no della sua libertà, ossia se il cittadino sardo presso il quale si trova lo tratti come uomo libero, come presso di noi sarebbe trattato un famiglio, un lavorante di campagna, o un altro salariato; ovvero come schiavo. Potrà essere che lo privi di fatto della sua libertà, e che gli impedisca l'esercizio dei propri diritti, nel quale caso andrà soggetto alle pene che per siffatti reati sono stabilite dal Codice penale, ma nel linguaggio legale non potremo mai supporre che questo individuo sia posseduto dal cittadino sardo come sarebbe posseduto un animale, e non dobbiamo punire un supposto possesso il di cui concetto non può accordarsi coll'idea di uomo libero.

SINEO. Domando la parola.

ASTENGO. In sostanza i reati commessi contro uno schiavo divenuto libero dobbiamo denominarli, qualificarli e punirli in conformità delle nostre leggi.

Del resto, se si mantenessero i primi due paragrafi dell'articolo secondo del primo progetto, tale articolo non potrebbe armonizzare col principio proclamato nell'articolo primo, giacchè punire il fatto della compra dello schiavo, che per effetto immediato della compra diventerebbe libero, sarebbe lo stesso che punire l'emancipazione dello schiavo.

Se bramato mantenervi conseguenti a quanto già deliberaste nell'articolo primo, non applicate alcuna pena al fatto della compra, ma considerando la medesima come un grande beneficio pel misero schiavo, seguitate questo individuo a partire dal momento in cui acquistò la sua libertà, e, circondandolo di tutte quelle garanzie che accordate agli uomini che non sentirono mai il grave peso della schiavitù, proteggetelo contro le offese che può ricevere dai vostri concittadini.

SULIS. Domando la parola sull'ordine della discussione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SULIS. La Commissione ha già annunciato di voler presentare un articolo che prenderebbe il nome di secondo, nel quale articolo saranno stabiliti alcuni gradi di penalità nei vari modi del commercio degli schiavi; quindi, a mio credere, le modificazioni che vorrebbero introdurre gli onorevoli deputati Valerio e Sineo, avrebbero il loro posto nel nuovo articolo, locchè facendosi, mi pare si ottenga e lo scopo desiderato dagli onorevoli preopinanti, e si tolga di mezzo una questione inutile, qual è quella se debbasi sì o no mantenere o tutto o parte dell'articolo secondo del progetto. Io quindi proporrei che, ammettendosi la proposta della Commissione, di cancellare l'articolo secondo come è attual-

mente scritto, si addivenga all'esame del nuovo articolo adottato dalla Commissione, in uno dei numeri del quale si potrà introdurre quella tale penalità che venne proposta dal deputato Valerio, cui io pure acconsento.

SINEO. Io mi unisco all'osservazione dell'onorevole Sulis. Non ho difficoltà di portare la questione poc'anzi discussa all'articolo terzo, quando la Commissione aderisca.

PRESIDENTE. Intendendosi come soppresso l'articolo 2, leggerò l'articolo 3 che resta il 2:

« Art. 2. La tratta dei neri e qualunque altro commercio di schiavi saranno puniti colle pene qui appresso stabilite:

« 1° Se un fatto di tratta ebbe luogo, il capitano o patrono ed il sovraccarico, come pure coloro che ne avranno riempito le funzioni, quantunque non iscritti sui ruoli di equipaggio; coloro che avranno armato o fatto armare il bastimento, gli assicuratori e prestatori di fondi che avranno scientemente partecipato all'armamento, saranno condannati ai lavori forzati a tempo; gli uomini dell'equipaggio da tre a cinque anni di reclusione. »

FABINA PAOLO, relatore. Darò or ora la ragione di questa variazione.

PRESIDENTE. « Saranno applicate agli altri complici le disposizioni del Codice penale.

« 2° I crimini e delitti commessi contro la persona di uno schiavo imbarcato saranno inoltre puniti a termini dello stesso Codice, con facoltà ai magistrati di aumentare di un grado le pene ordinarie. »

E poi verrebbe l'aggiunta:

« Ogni altro fatto del commercio degli schiavi sarà punito colla reclusione. »

FABINA PAOLO, relatore. La variazione relativa agli uomini dell'equipaggio fu suggerita da questo motivo, che presso di noi molte volte gli equipaggi non sono pagati, ma sono veramente a parte della speculazione; nel qual caso avvi una vera complicità nell'atto riprovevolissimo della tratta. Conseguentemente è bene lasciare una certa latitudine al magistrato per poter apprezzare se il fatto dell'equipaggio fu semplicemente un fatto retribuito con salario, oppure fu un fatto per cui vi fosse partecipazione al lucro infame. D'altronde, questo fu anche stabilito per coordinare quest'articolo colle disposizioni dell'articolo successivo, nel quale è detto che l'attentato di tratta, quando il bastimento è sequestrato prima che la tratta abbia avuto luogo, è punito con un grado minore di pena.

Ora, quanto all'entità, si è mantenuta la punizione con un grado minore di pena, ma si è attribuita identica lunghezza di tempo tanto in un caso che nell'altro, per mantenere meglio la proporzione fra la reità ed il semplice attentato.

PRESIDENTE. Prima di porre ai voti le varie parti dell'articolo, metterò ai voti l'approvazione del verbale della tornata precedente.

(È approvato.)

FABINA. Siccome io aveva sin dal primo giorno opinato per la soppressione dell'articolo 1, e quindi mi sarei necessariamente accostato all'opinione di quelli che volevano sopprimere il secondo, tanto più liberamente esporrò la mia opinione sulle questioni che in questo giorno si tornano ad agitare.

Se si fosse fatta, ripeterò, una legge soltanto sulla tratta dei neri, questo secondo articolo si sarebbe posto da banda come un fuor d'opera; ma si è voluto nello stesso tempo fare una legge, la quale avesse riguardo al fatto della schiavitù, e perciò si è scritto il primo articolo. Ora la Commissione ci viene a dire che questo primo articolo lo dobbiamo